

**Norme regionali in materia di beni culturali.**

**CAPO II**

*DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE*

**Art. 45**

*(Cumulo di contributi e rendicontazione delle spese)*

- 1.** I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
- 2.** In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti.
- 3.** Con riferimento ai contributi previsti nel settore bibliotecario dall'articolo 26, dall'articolo 30, comma 3, dall'articolo 33, comma 2, e dall'articolo 34, sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.

**Art. 46**

*(Aiuti di Stato)*

- 1.** Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.

**Art. 47**

*(Modifiche ai regolamenti)*

**1.** Per le modifiche ai regolamenti di cui agli articoli 11 e 39 si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente, informando la stessa delle modifiche adottate.